



# COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                 |   |
|-----------------|---|
| N. 02 del Reg.  | <b>OGGETTO: Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016 - Adempimenti preliminari e proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2018..</b> |
| Data 04.01.2018 |   |

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 12,35 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

### All'appello risultano:

|   | Presente | Assente  |
|---|----------|----------|
| <b>1) MARZULLO Sebastiano Sindaco</b>             | X        |          |
| <b>2) ASTONE Grazia Pietra Paola Vice Sindaco</b> |          | X        |
| <b>3) IRACI SARERI Salvatore Assessore</b>        | X        |          |
| <b>4) PEDALINA Salvatore Assessore</b>            |          | X        |
| <b>5) DI MULO Filippo Assessore</b>               | X        |          |
| <b>Totale</b>                                     | <b>3</b> | <b>2</b> |

Risultano assenti i signori:

---

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario Chimento

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

**PREMESSO** che il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto, costituisce un obiettivo strategico di questa amministrazione comunale, da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi ed in coerenza con i fabbisogni di personale.

**PRESO ATTO** che, attualmente, risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore via via emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto di autonomia, n. 9 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati, e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, il cui rapporto è stato da ultimo prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09.03.2017, come da allegato A);

**VISTO** l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

**VISTA** la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato.

**CONSIDERATO** che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 cit..

**PRESO ATTO** che le recenti disposizioni normative nazionali e regionali sono state formulate con l'obiettivo di garantire l'uscita dal precariato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 75/2017.

**DATO ATTO**, in particolare, che l'art. 20, comma 1 consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestatosi direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;

**DATO ATTO**, altresì, che l'art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, finalizzate alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (contratto a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa) presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

**CONSIDERATO** che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.: come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, *la programmazione presuppone la ricognizione dell'effettivo fabbisogno di personale dell'ente, in relazione (fra l'altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse*

*finanziarie a disposizione; il percorso programmatico viene compiuto sulla base dell'analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall'unica necessità di soddisfare l'esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [...] Il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuato l'analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell'ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale precario in atto utilizzato dal Comune;*

**PRESO ATTO** che, in base alla circolare ministeriale n. 3/2017 a firma del Ministro Madia, *“nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;*

**DATO ATTO** che – secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017- *“è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'anno, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità” con particolare riguardo alle “modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, comma 2;*

**RICHIAMATA** la l.r. 29.12.2016, n.27, contenente *“disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”*, il cui art. 3, comma 6, dispone che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni *“a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti”;*

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 3, comma 21 della l.r. 27/2016 che quantifica le risorse destinate a garantire il finanziamento della suddetta spesa e recita come segue: *“Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscriverne in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. - Omissis ----“*

**RITENUTO**, pertanto, di voler avviare le procedure di stabilizzazione, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari, previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere, a regime, la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio, ove ci si dovesse avvalere della facoltà, prevista dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016 oltre che dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, *di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse per assunzioni flessibili nei limiti del loro ammontare medio nel triennio previsto dalla norma.*

**RITENUTO**, pertanto, che tale atto interno deve essere coerente alla programmazione del fabbisogno di personale che deve confluire nel Documento unico di programmazione 2018/2020.

**RITENUTO** che per dare puntuale esecuzione alle procedure di stabilizzazione è necessario predisporre apposita attività ricognitoria, di concerto tra l'Amministrazione e i responsabili di posizione organizzativa anche ai fini dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., in modo tale che –tenendo conto dell'attuale dotazione organica e dei fabbisogni di personale programmati in coerenza con gli obiettivi strategici ed il piano della performance si verifichino le seguenti condizioni:

1) la sussistenza in capo al Comune dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall'art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;

2) l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;

3) l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime di cui all'art. 35, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001 e/o all'attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. 101/2013 per il solo anno 2018;

4) l'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate –ferma restando l'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di revisione- al reclutamento speciale dei precari di cui al superiore punto 2);

5) il numero di contratti a tempo indeterminato, con l'indicazione di eventuale regime orario part-time che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere stipulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;

6) le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento, e i criteri di svolgimento delle procedure proposte, nell'ipotesi in cui il piano ipotizzi una applicazione parziale rispetto ai soggetti in astratto in possesso dei requisiti.

**DATO ATTO** che, al fine di dare attuazione alla normativa richiamata, nonché alla circolare 3/2017 del Ministero della Semplificazione, è effettuata, di concerto tra servizio personale e servizio finanziario, la puntuale ricognizione del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato e part time presso questo comune, che può essere inserito nel percorso di stabilizzazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone, per i soggetti con contratto a tempo determinato, l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.

**RICHIAMATO** il D.A. n.426/Serv.2 del 20 dicembre 2017 con cui è stato approvato il piano di riparto programmatico per l'anno 2018 delle somme relative al Fondo straordinario art.30 Co.7 L.R. 5-2014 e s.m.i.".

**ATTESO** che ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della l.r. 27/2016 il termine per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31.12.2018 e, pertanto, gli enti sono autorizzati a prorogare sino a tale data i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2 comma 1 del DLgs 81/2000 e di cui all'articolo 3 comma 1 del DLgs n. 280/97 come recepiti dalla l.r. 24/2000.

**Dato Atto** che:

- i contratti in essere a tempo determinato riguardano n. 9 unità di personale così come nell'elenco di cui all'allegato "A";

- che gli stessi lavoratori a tempo determinato garantiscono all'interno del Comune l'espletamento della quasi totalità di servizi indispensabili, nonché il regolare funzionamento di molti uffici comunali;

- una eventuale interruzione dei suddetti rapporti di lavoro, oltre a mortificare i diritti e la dignità degli stessi lavoratori precari, rischierebbe di causare una vera e propria paralisi amministrativa e gestionale dell'Ente, in quanto buona parte degli uffici e dei servizi subirebbero pesanti ripercussioni negative in termine di funzionalità;

- un'interruzione lavorativa determinerebbe una pericolosa crisi sociale con possibili tensioni nella comunità locale, in quanto n. 9 famiglie resterebbero senza lavoro e senza un minimo di reddito per il sostentamento quotidiano, senza contare l'impatto devastante che il tessuto economico del luogo avrebbe per effetto della perdita del lavoro e, quindi, della capacità di spesa dei nuclei familiari interessati;

**RITENUTO** di procedere alla proroga, fino al 31 dicembre 2018, dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti ex l.r.85/95 e l.r. n. 16 del 14 aprile 2006 e s.m.i., tenuto conto del percorso di stabilizzazione con la presente avviato, nelle more della definizione dell'intera procedura.

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE**

### **DELIBERI**

- 1)* di richiamare le premesse quale parte fondamentale e integrante della presente;
- 2)* di avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all'art. 3 della l.r. 27/2016,
- 3)* di dare atto che, per l'avvio di tali procedure e per la predisposizione dell'atto interno di cui alla citata circolare, dovrà essere effettuata l'accurata analisi circa le risorse assunzionali anche aggiuntive di questo Ente, che possano essere destinate alla stabilizzazione dei precari in possesso dei requisiti di legge;
- 4)* di dare atto che la capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, dovrà tenere in considerazione anche la quota che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario;
- 5)* di dare atto che la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a garantire la sostenibilità, a regime, della spesa per il personale inserito nel presente percorso di stabilizzazione deve verificarsi anche alla luce di quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 6 e 21 della legge regionale 27/2016;
- 6)* di demandare, pertanto, al servizio finanziario e al servizio personale la verifica sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari, previsti dalle norme richiamate, sulle capacità assunzionali e sulla sostenibilità finanziaria delle stabilizzazioni nel breve, medio e lungo periodo, richiamando la necessità di una attenta valutazione di sostenibilità finanziaria della relativa spesa in considerazione del duraturo impatto sui bilanci dell'Ente;
- 7)* di dare atto che la certificazione dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., prevista dall'art. 20, comma 3 del decreto legislativo 75/2017, sarà acquisita in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020;
- 8)* di prorogare, nelle more, i rapporti di lavoro a tempo determinato dei nn. 9 lavoratori a tempo determinato e part-time in servizio presso l'ente dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2018, in applicazione dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 75/2017, e dell'art. 3, comma 9 della legge regionale 27/2016;
- 9)* di dare atto che la spesa complessiva, per il periodo di riferimento, trova copertura ai capitoli 18001.01, 18001.31e 18001.32 del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2018;
- 10)* di trasmettere la presente alle OO.SS. ed ai Responsabili d'Area
- 11)* di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti.

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

**Il Sindaco PROPONENTE**  
F.to Dott. Sebastiano MARZULLO

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91 state stabilite con diverse circolari

Il Responsabile del Servizio

**E S P R I M E**

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE  
Lì, 04.01.2018

**FAVOREVOLE**  
Il Responsabile del Servizio  
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

In ordine alla regolarità contabile, PARERE  
Lì, 04.01.2018

**FAVOREVOLE**  
Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag.ra Antonina Casella

---

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA la proposta sopra citata.  
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.  
RITENUTO di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra.  
VISTO il vigente O.A.EE.LL., così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;  
ad unanimità di voti espressi come per legge.

**DELIBERA**

DI APPROVARE e fare propria la suindicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.

Inoltre, la Giunta Comunale, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni espresse in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

**DELIBERA**

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Sebastiano Marzullo

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Mario Chimenbto

L'Assessore

F.to Di Mulo Filippo

---

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

- E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 08.01.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 23.01.2018 con il nr. cron. 14

Dalla Residenza comunale \_\_\_\_\_

Timbro

**Il Segretario Comunale**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 04.01.2018

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. Mario Chimento

---